

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER ACCERTAMENTI IMU AREE EDIFICABILI + IMMOBILI CONNESSI, PERIZIA DI STIMA DELLE AREE EDIFICABILI, REDAZIONE E AGGIORNAMENTO SUPPORTO TECNICO GESTIONALE AL FINE DI INDIVIDUARE IL VALORE DELLA SINGOLA AREA EDIFICABILE, SEGNALAZIONI QUALIFICATE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. DURATA 5 ANNI A PARTIRE DAL 01/10/2026, CON OPZIONE DI PROROGA DI 6 MESI, ESPLETATA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA "SINTEL" DI REGIONE LOMBARDIA, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. 36/2023.

CIG: BD1AFDA574

CUI: S00407800168202600001

DISCIPLINARE DI GARA

Amministrazione/Ente Committente	COMUNE DI TRESORE BALNEARIO via Antonio Locatelli, 65, 24069 – Trescore Balneario Tel. 035/955611 C.F. 00407800168 E-mail: info@comune.trescore-balneario.bg.it Pec: affarigenerali@comunetrescorebalneario.postecert.it
Centrale Unica di Committenza – Ente delegato alla procedura di gara	per conto del predetto Ente C.U.C. COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI Via del Cantiere n. 4, 24065 Lovere C. F. 90029430163 e P.IVA 03606190167 Tel. 035/4349811 E-mail: info@cmlaghi.bg.it Pec: cm.laghi_bergamaschi_1@pec.regione.lombardia.it
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs n. 36/2023
Oggetto procedura	Procedura aperta sopra soglia, per l'affidamento del servizio di supporto ufficio tributi per accertamento IMU aree edificabili – immobili connessi, perizia di stima delle aree edificabili, redazione e aggiornamento supporto tecnico gestionale al fine di individuare il valore della singola area edificabile, segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate. Durata 5 anni a partire dal 01/10/2026 con opzione di proroga di 6 mesi
CPV	79940000-5 Servizi di organismi di riscossione
Codice CIG	BD1AFDA574
Codice CUI	S00407800168202600001
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 10:00 del 29/10/2026
Termine ultimo per l'invio di quesiti	Ore 10:00 del 22/10/2026
Prima seduta pubblica per apertura delle offerte	Ore 11:00 del 29/10/2026
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 c.1 del d.lgs n. 36/2023 Punteggio offerta tecnica: 80 punti Punteggio offerta economica: 20 punti
Valore totale della procedura ai sensi dell'art. 14 c.4 del d.lgs n. 36/2023	Euro 400.000,00
Durata del contratto	60 mesi + possibile proroga fino a 6 mesi
Luogo di esecuzione del contratto	Trescore Balneario (BG)
Sopralluogo per presa visione dei luoghi	FACOLTATIVO
Responsabile Unico del Progetto	Rag. Maurizio Naccarato – Responsabile Ufficio Ragioneria
Responsabile della fase di affidamento e del procedimento di gara (*)	arch. Paolo Giavarini , funzionario presso l'Area Tecnica della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi
Determinazione a contrarre	Determinazione del Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Trescore Balneario n. 416 del 03/08/2026
Determinazione di indizione della procedura di gara	Determinazione del Settore Tecnico della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi n. 181 del 31/08/2026

PREMESSE

Con Determinazione n. 416 del 03/08/2026 il Comune di Trescore Balneario, ha determinato di procedere all'affidamento del servizio di supporto ufficio tributi per accertamento IMU aree edificabili e immobili connessi, perizia di stima delle aree edificabili, redazione e aggiornamento supporto tecnico gestionale al fine di individuare il valore della singola area edificabile, segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, per una durata di 5 anni, a partire dal 01/10/2026, con opzione di proroga di 6 mesi.

La CUC Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi (in seguito: *CUC*), con propria decisione di contrarre adottata con Determinazione n. 181 del 31/08/2026, ha preso atto del provvedimento sopra richiamato avviando l'iter procedimentale di competenza al fine di gestire la presente procedura di gara mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici, in seguito: "*Codice*"), come aggiornato dal D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma telematica "Sintel" di Regione Lombardia (in seguito: "*Piattaforma*") accessibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Luogo di svolgimento del servizio

Il territorio di riferimento è rappresentato dal Comune di Trescore Balneario [codice NUTS ITC46].

CIG: BD1AFDA574

CUI: S00407800168202600001.

CPV: 79940000-5 Servizi di organismi di riscossione.

Codice ATECO:

69.20.13 – 63.10.2 – 82.91.10 – 82.99.99 – 70.22.09 - 62.20.00 – 62.90.00 – 72.20.00 – 74.90.93 – 84.11.10.

Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023: Rag. Maurizio Naccarato – Responsabile del Servizio Ragioneria – e-mail: maurizio.naccarato@comune.trescore-balneario.bg.it

Responsabile Unico del Progetto (RUP) della CUC, per il subprocedimento di gara, ai sensi dell'art. 15, comma 9, del D.Lgs. 36/2023: arch. Paolo Giavarini – e-mail: paolo.giavarini@cmlaghi.bg.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Per poter presentare offerta, i concorrenti dovranno registrarsi in Piattaforma. La registrazione è del tutto gratuita.

L'utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi le credenziali di accesso (e-mail e password) a mezzo delle quali verrà identificato dal Sistema.

L'operatore economico ottiene l'utenza attraverso il legale rappresentante, ovvero un procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta.

L'operatore, con la registrazione e la presentazione dell'offerta, si obbliga a confermare la validità dell'operato compiuto dai titolari e/o utilizzatori delle utenze riconducibili all'operatore medesimo;

Ogni azione da questi compiuta in Piattaforma si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all'operatore registrato.

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma; non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea, a mezzo PEC o mediante qualsiasi altra modalità.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS – electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La CUC non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali pubblicati in Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la CUC può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La CUC si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è sempre accessibile.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nei documenti che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso, è indispensabile:

- a) disporre di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) possedere software per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):
 - Microsoft Office;
 - Open Office o Libre Office;
 - Acrobat Reader o altro lettore documenti PDF.
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - I. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.lgs. n. 82/05);
 - II. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - III. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma di Approvvigionamento Certificata Sintel (www.ariaspa.it).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese SPID o CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE) o CNS o nome utente e password, oppure attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione E-procurement – Strumenti di supporto: “Guide per le Imprese” e “F.A.Q. per le Imprese”.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) il progetto ex art. 41, comma 12, del Codice, comprendente la relazione generale illustrativa, il capitolato tecnico ed i relativi allegati ed il documento di stima economica, secondo le previsioni di cui all'art. 41, commi 13 e 14, del Codice;
- 2) lo schema di contratto;
- 3) il Codice di Comportamento del Comune di Trescore Balneario;
- 4) il Disciplinare di gara ed i relativi allegati:
 - *eDGUE e dichiarazioni integrative*;
 - All.to A “*Domanda di Partecipazione*”;
 - All.to B “*Modello di Offerta Economica*”;
 - modulo dichiarazione “*Titolare Effettivo*”;
 - modello “*Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL*”;
 - modello “*Dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali*”.

La documentazione di gara è pubblicata sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP in conformità degli articoli 27, 84 e 85 del D.lgs. 36 del 2023 (Codice), secondo le modalità definite dalla delibera ANAC 263/2023 ed è consultabile al seguente indirizzo: <https://pubblicitalegale.anticorruzione.it/>, nonché sui seguenti siti internet:

- Comune di Trescore Balneario: <https://www.comune.trescore-balneario.bg.it/>;
- Piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia: <https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 22/10/2026 esclusivamente attraverso la funzionalità di Sintel di Regione Lombardia “Comunicazione procedura” (non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il suddetto termine). Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non sono ammessi chiarimenti

telefonici.

Le risposte alle suddette richieste ed eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno rese disponibili attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio ha per oggetto l’affidamento del servizio di supporto ufficio tributi per accertamento IMU aree edificabili e immobili connessi, perizia di stima delle aree edificabili, redazione e aggiornamento supporto tecnico gestionale al fine di individuare il valore della singola area edificabile, segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate, per una durata 5 anni a partire dal 01/10/2026 con opzione di proroga di 6 mesi, in favore del Comune di Trescore Balneario.

Il servizio non può essere frazionato e suddiviso in più lotti funzionali o prestazionali in quanto costituente un lotto funzionale unitario, non frazionabile senza compromettere la proporzionalità, l’efficacia complessiva e l’economicità della gestione della procedura e rendere eccessivamente difficoltosa, dal punto di vista tecnico-gestionale, l’esecuzione del servizio.

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

tab. A

Descrizione del servizio		CPV	P (principale)) S (secondari a)	Importo (al netto di IVA)
1	Attività di supporto all’accertamento IMU aree edificabili e immobili connessi (5 anni)	79940000-5 - “ <i>Servizi di organismi di riscossione</i> ”	P	€ 290.000,00

2	Attività di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate (5 anni)	79940000-5 - "Servizi di organismi di riscossione"	P	€ 45.200,00
3	Perizia generale di stima delle aree edificabili e relativo aggiornamento periodico (5 anni)	79940000-5 - "Servizi di organismi di riscossione"	P	€ 8.000,00
4	Piattaforma informatica integrata tecnico-gestionale (fornitura iniziale + 5 anni aggiornamento)	79940000-5 - "Servizi di organismi di riscossione"	P	€ 15.000,00
5	Servizio di supporto operativo opzionale (importo massimo per 5 anni)	79940000-5 - "Servizi di organismi di riscossione"	P	€ 5.200,00
Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
Importo del servizio				€ 363.400,00
Importo per l'opzione di proroga contrattuale (6 mesi)				€ 36.600,00
Costi per la sicurezza per l'opzione di proroga contrattuale				€ 0,00
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO DEL SERVIZIO				€ 400.000,00

L'appalto ha ad oggetto prestazioni riconducibili prevalentemente a servizi di natura intellettuale, consistenti in attività di analisi tecnico-specialistica, supporto professionale, elaborazione di stime, accertamento tributario e servizi connessi, caratterizzate dall'apporto prevalente di competenze professionali e specialistiche.

In ragione della natura delle prestazioni richieste, non si procede alla separata individuazione e quantificazione dei costi della manodopera, in quanto gli stessi risultano inscindibilmente incorporati nel corrispettivo delle prestazioni professionali oggetto dell'affidamento e non sono autonomamente scorponabili ai fini della determinazione dell'importo a base di gara.

Base di gara

Gli importi a base di gara del servizio base, su cui formulare l'offerta economica, sono i seguenti:

Tab. B

Descrizione del servizio		Base di gara	Soggetto a ribasso
1	Attività di supporto all'accertamento IMU aree edificabili e immobili connessi (5 anni)	€ 290.000,00	SI vd punto 17 lett. a) per % compenso premiale
2	Attività di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate (5 anni)	€ 45.200,00	SI vd punto 17 lett. a) per % compenso premiale
3	Perizia generale di stima delle aree edificabili e relativo aggiornamento periodico (5 anni)	€ 8.000,00	NO
4	Piattaforma informatica integrata tecnico-gestionale (fornitura iniziale + 5 anni aggiornamento)	€ 15.000,00	NO
5	Servizio di supporto operativo opzionale (importo massimo per 5 anni)	€ 5.200,00	NO

I suddetti valori costituiscono le basi d'asta per la presentazione dell'offerta economica e si intendono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Ai sensi degli artt. 11 commi 1 e 2, e 41 comma 13 del Codice ed in conformità all'allegato I.01, il Contratto Collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi (codice alfanumerico CNEL: H011). Sono ritenuti coerenti con l'oggetto dell'appalto i seguenti CCNL: CCNL Cooperative Sociali (codice alfanumerico CNEL: T151), CCNL Studi Professionali (codice alfanumerico CNEL: H442)

L'importo complessivo dei costi per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze è pari a € 0,00.

L'importo complessivo è al netto di IVA.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio del Comune.

Ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore globale massimo stimato dell'appalto è pari ad € 400.000,00, al netto di IVA, compresi costi per la sicurezza pari a complessivi € 0,00.

3.1 DURATA

La durata dell'appalto è pari a 5 (cinque) anni, con possibile opzione di proroga della durata di 6 mesi.

L'Ente si riserva la facoltà di avviare il servizio a seguito dell'aggiudicazione, in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano i seguenti indici: Indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei servizi relativi alle attività professionali, scientifiche e tecniche, ovvero altro indice settoriale specifico pubblicato da ISTAT applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.2-bis - La revisione prezzi trova applicazione esclusivamente con riferimento alle componenti di corrispettivo determinate in misura fissa e

predeterminata dal contratto e non rispetto alle componenti remunerate in percentuale sulle maggiori entrate accertate o recuperate, in applicazione di quanto previsto nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale allegati al presente disciplinare

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a mesi 6, per l'attività necessaria alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 36.600,00, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.

Inoltre la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, esclusivamente nei casi e nei limiti previsti dall'art.120 del D.Lgs. 36/2023, secondo quanto disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice. I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;
- partecipazione a più di un consorzio stabile.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di

soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La CUC verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: *FV/OE*).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Ai sensi dell'art. 1, co. 1 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 1, co. 2 dell'All. II.3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti della retribuzione effettivamente corrisposta, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nell'*eDGUE* la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla CUC.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla CUC.

Sono considerate misure sufficienti, il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la CUC ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere i requisiti previsti nei commi seguenti.

La CUC verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (la società dovrà risultare "ATTIVA"), oppure iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative (per le società cooperative e per i consorzi di cooperative).

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

- b) Iscrizione all'Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti locali ovvero iscrizione all'albo dei soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate di cui all'art.1 comma 805 della L.160/2019 istituito presso il MEF come disciplinato dal D.M. 101/2022 aventi un capitale sociale conforme alla normativa vigente;

Nel caso di cooperative, iscrizione all'Albo delle società cooperative e all'Albo Regionale di cui all'art. 9, comma 1 della Legge N. 381/1991 per le cooperative sociali e loro consorzi;

Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei requisiti di cui alla lett. a), l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla

comprova del requisito, se disponibili.

La dimostrazione della sussistenza del requisito di cui alla lett. b) sarà invece acquisita mediante consultazione dell'Albo Ministeriale, come risultante dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data di apertura delle proposte tecniche.

Per la partecipazione alla gara è sufficiente l'autodichiarazione dei requisiti mediante compilazione del modello eDGUE, delle dichiarazioni integrative e della domanda di partecipazione.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di gara non inferiore complessivamente ad € 400.000,00 IVA esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali: bilanci o estratti approvati entro la data di scadenza della gara, corredati della nota integrativa;
- per imprese individuali o società di persone: modello Unico o dichiarazione IVA;
- in alternativa: dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal soggetto preposto al controllo contabile (es. revisore o collegio sindacale), con indicazione dell'importo e della natura del fatturato.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico deve aver maturato, **negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente disciplinare**, esperienza documentata nello svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto dell'affidamento, anche svolti disgiuntamente, con riferimento ad attività di supporto tecnico, tributario ed estimativo per enti locali.

L'operatore economico dovrà dimostrare di aver svolto attività di supporto tecnico e gestionale finalizzato all'individuazione, gestione ed aggiornamento del valore delle aree edificabili, comprensiva di elaborazione di strumenti tecnico-gestionali, sistemi cartografici, banche dati territoriali o piattaforme GIS, ed in particolare:

- a) di aver svolto attività di verifica, accertamento e recupero evasione IMU (relativa ad aree fabbricabili ed immobili connessi) per almeno **n. 5 Comuni negli ultimi dieci anni**;
- b) di aver redatto almeno **n. 10 perizie estimative** per enti locali **negli ultimi dieci anni**;
- c) di aver elaborato ed attivato almeno **n. 5 strumenti di supporto tecnico gestionale (piattaforma informatica integrata di supporto)** finalizzato all'individuazione e geolocalizzazione delle aree edificabili ed al relativo valore di perizia, per enti locali **negli ultimi dieci anni**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione o ente contraente, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con amministrazioni pubbliche completi di copie delle fatture quietanzate ovvero documentazione attestante il pagamento;
- dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Ai fini della partecipazione, saranno considerati servizi analoghi quelli relativi ad attività tributarie, catastali, estimative, cartografiche, Redazione di sistemi tecnico – gestionali che permettono il calcolo di ogni singola area fabbricabile presente sul territorio comunale, di perequazione catastale, supporto all'accertamento tributario, gestione banche dati tributarie e territoriali svolti in favore di enti pubblici.

6.4 REQUISITI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 113 del d.lgs n. 36/2023, l'operatore economico dovrà garantire per tutta la durata del contratto i seguenti requisiti di esecuzione:

- almeno n. 3 unità di personale con qualifica di "accertatore tributario", ai sensi dell'art. 1, commi 158 e 159,

della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero con qualifica equivalente formalmente attribuita mediante provvedimento di nomina e conforme ai requisiti previsti per lo svolgimento di attività di accertamento e ispezione in ambito tributario;

– almeno n. 2 geometri, in possesso di diploma di geometra o titolo superiore (incluse lauree in discipline tecniche – classi L-7, L-23 o equipollenti), con comprovate competenze in:

- rilievi e misurazioni di superfici;
- interpretazione di elaborati catastali ed edilizi;
- applicazione della normativa tecnica di settore;

Il possesso di tali requisiti rileva esclusivamente nella fase della stipulazione del contratto, non in fase di valutazione delle offerte.

La verifica del requisito avverrà prima della stipula del contratto: l'aggiudicatario comprova la disponibilità delle risorse mediante idonea documentazione, quali contratti di lavoro o altra documentazione equivalente, nonché relativi curriculum.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- I requisiti relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure ancora nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, nonché all'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, ovvero nella Sezione speciale dell'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., riservata a coloro che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli Enti locali e delle società da essi partecipate, a norma dell'art. 1, comma 805 L. 160/2019 e della disciplina attuativa dettata dal D.M. MEF del 13 aprile 2022 n. 101, di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico-finanziaria:

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Il requisito dei servizi analoghi di cui al punto 6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di esecuzione del contratto:

Il requisito di esecuzione del contratto di cui al punto 6.4 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale:

I requisiti relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure ancora nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, nonché all'iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, ovvero nella Sezione speciale dell'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., riservata a coloro che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli Enti locali e delle società da essi partecipate, a norma dell'art. 1, comma 805 L. 160/2019 e della disciplina attuativa dettata dal D.M. MEF del 13 aprile 2022 n. 101, di cui al punto 6.1 devono essere posseduti dal consorzio e dalla consorziata esecutrice.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

È facoltà della CUC chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del Comune in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti relativi all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, oppure ancora nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative, oppure ancora nell'albo delle cooperative sociali presso la Regione di competenza, nonché all'iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, ovvero nella Sezione speciale dell'Albo di cui all'art. 53 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i., riservata a coloro che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli Enti locali e delle società da essi partecipate, a norma dell'art. 1, comma 805 L. 160/2019 e della disciplina attuativa dettata dal D.M. MEF del 13 aprile 2022 n. 101, di cui al punto 6.1.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio *eDGUE*, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio *eDGUE*, da

compilare nelle parti pertinenti;

- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso il Comune, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della CUC. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la CUC procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

È vietato il subappalto a cascata, intendendosi per tale la cessione, anche parziale, delle prestazioni affidate in subappalto a terzi soggetti. Tale divieto è giustificato da specifiche esigenze tecnico-organizzative relative alla corretta esecuzione dei servizi, nonché al fine di garantire il controllo diretto delle attività affidate, nel rispetto dei principi di proporzionalità e massima partecipazione.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, devono consegnare al Comune di Trescore Balneario, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della predetta relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal capitolato, oltre che l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare in forma singola, ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento.

Gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 sono tenuti inoltre a consegnare al Comune di Trescore Balneario, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui

alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto, entro il medesimo termine, a trasmetterla anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dal capitolato.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, e precisamente di importo pari a € 8.000,00.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. Essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014. Le piattaforme, operanti con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, sono conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (CUC Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi CF 90029430163 PI 03606190167 via del Cantiere 4, Lovere, 24065);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione; per la coassicurazione, se tutte le coassicuratrici sono in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione fino ad un massimo del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni:

NORMA	Certificazioni e marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia Banca dati Accredia OGGETTO	Ultima versione	Tipologia	Certificazione valida ai fini della ulteriore riduzione della garanzia
SA 8000	Certificazione <i>social accountability</i> 8000	2014	Processo	SÌ
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015	Processo	SÌ
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015	Processo	SÌ
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018	Processo	SÌ
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022	Processo	SÌ
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre	2009	Prodotto	SÌ

	2009			
	Rating di impresa			Sì
	Attestazione modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231			Sì
UNI ISO 37301	Sistemi di gestione per la compliance	2021	Processo	Sì
UNI ISO 37001	Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione	2016	Processo	Sì

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione; per la coassicurazione, se una delle coassicuratrici è in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non previsto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera Delibera n. 524 del 22 dicembre 2025 pubblicata al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la CUC richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla CUC è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 09/06/2025)

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SINTEL.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 10:00 del giorno**

29/10/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per ciascun requisito dell'offerta: requisito busta amministrativa, requisito busta tecnica, requisito busta economica. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati pdf, p7m, zip, file word ed excel.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la "documentazione amministrativa";
- una "busta telematica" contenente l'"offerta tecnica";
- una "busta telematica" contenente l'"offerta economica".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. L'Ente delegato considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente delegato entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Si precisa che l'offerta viene inviata all'Ente delegato solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta" di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti

richiesti dall'Ente Concedente e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;

- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dall'Ente delegato, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente)

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sul portale SINTEL all'indirizzo internet www.ariaspa.it.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di RTI, GEIE o consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del codice civile, già costituiti la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della sola mandataria mentre in caso di RTI costituendi la stessa dovrà essere firmata dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. La domanda deve essere firmata digitalmente dal rispettivo titolare/legale rappresentante/procuratore, a pena di non ammissione alla gara.

Inoltre, in caso di RTI GEIE o consorzi ordinari già costituiti o da costituire, e di ogni tipo di aggregazioni di imprese retiste, nella domanda di partecipazione devono essere obbligatoriamente specificate, pena la non ammissione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento o consorzio o Geie o aggregazione di imprese in rete.

Le domande di partecipazione, in caso di RTI, consorzi ordinari ex art. 2602 cc, GEIE e imprese retiste devono essere inserite a sistema dall'impresa mandataria.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, nella domanda di partecipazione il consorzio deve specificare se partecipa in proprio o a mezzo di consorziati esecutori.

Nel caso di partecipazione di aggregazioni di imprese in rete, quest'ultime devono compilare le parti della domanda di partecipazione prevista per i raggruppamenti temporanei d'impresa, non essendo prevista una sezione dedicata a tali soggetti. La domanda deve essere inserita a sistema dalla impresa mandataria.

Nella domanda di partecipazione è, altresì, richiesto che venga inserito, per le comunicazioni, l'indirizzo di posta certificata.

N.B.: Ogni altra documentazione non espressamente prevista potrà essere caricata dall'operatore economico, con le modalità sopra previste, utilizzando l'apposito campo denominato "Eventuali documenti integrativi" se previsto.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione di gara è redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della CUC entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità dell'*eDGUE* e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, dell'*eDGUE*, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 D.lgs. n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte; non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, che si avvale del seggio di gara della CUC sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) All.to A “*Domanda di Partecipazione*”;
- 2) *eDGUE* (anche nella versione .xml NON firmata digitalmente);
- 3) dichiarazioni integrative al DGUE;
- 4) eventuale procura;
- 5) garanzia provvisoria;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 7) modulo dichiarazione “*Titolare Effettivo*”;
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 10) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dall'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 198/2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'All.to A denominato “*Domanda di Partecipazione*”.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla CUC la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento. In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, coassicurazione, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d), il consorzio indica in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre alla gara. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare al Comune di Trescore Balneario, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 2 dell'All. II.3 del Codice;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- che il contenuto dell'eDGUE in formato .pdf è corrispondente a quello dell'eDGUE in formato .xml;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di Integrità di Regione Lombardia;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di comunicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;

- di esprimere, ai sensi dell'art. 35, comma 5 bis, del Codice, il consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale (FVOE), nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., ai fini della verifica da parte della CUC del possesso dei requisiti di cui all'art. 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, o in caso di coassicurazione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresche riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 nonché dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.1.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente procede a generare il DGUE Response partendo dal DGUE Request messo disposizione nella documentazione di gara.

Di seguito i passaggi Piattaforma Sintel MIAP:

→ effettuato l'accesso al sistema dal Tab "Procedure" cliccando il tasto "Compila DGUE" si viene indirizzati alla prima pagina del processo di creazione del DGUE Response;

- importare nella piattaforma il file .xml del DGUE fornito dalla Stazione Unica Appaltante e procedere alla compilazione di ogni sezione con i dati richiesti secondo il percorso guidato;
- ultimata la compilazione, premere “Conferma creazione DGUE” quindi “Scarica eDGUE” selezionando la versione pdf. format e xml. Format; infine salvare nel proprio computer il file DGUE Response in formato. XML e in formato PDF.
- firmare digitalmente entrambi i file scaricati (in .pdf e in .xml) e caricarli nell'apposito campo della documentazione amministrativa.

Poiché oltre al eDGUE Reponse in formato .xml, l'operatore economico può scaricare anche il file in formato .pdf, si chiede di produrre, a titolo di collaborazione con la Stazione appaltante, anche il file in formato .pdf firmato digitalmente, per agevolare la Stazione appaltante nella più rapida lettura di detto documento.

Per la compilazione del DGUE elettronico si invita a prendere visione dell'allegato “E-DGUE - CREAZIONE RESPONSE” disponibile nella sezione “Libreria documentale” di Sintel.

Per ricevere supporto tecnico ed operativo sui servizi di e-Procurement, i canali a disposizione sono i seguenti: EMAIL: supportoacquistipa@ariaspa.it - NUMERO VERDE: 800 116 738.

Il concorrente dovrà inoltre compilare il modello relativo alle dichiarazioni integrative al DGUE.

Per ciascuna ausiliaria dovrà essere presentato l'eDGUE, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente Disciplinare e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

L'eDGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di Avvalimento o forme di raggruppamento, l'ausiliaria o la mandante, dovrà registrarsi a sistema, caricare l'EDGUE request presente negli atti di gara e generare l'EDGUE response in formato PDF e XML. Questi ultimi documenti dovranno essere caricati dal partecipante nella documentazione di gara.

15.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione dell'eDGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) l'eDGUE a firma dell'ausiliaria e relative dichiarazioni integrative;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento e la dichiarazione dell'impresa ausiliaria devono essere allegati nell'offerta tecnica, al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità di cui al paragrafo 13.1, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica del servizio offerto, a pena di esclusione;
- b) in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento e la relativa dichiarazione;
- c) in caso di segreti tecnici e commerciali, la "Dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali" debitamente compilata e corredata da apposita documentazione a comprova.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa suddivisa in paragrafi che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nelle tabelle di cui al successivo punto 18.1, un progetto gestionale dettagliato ed esauriente, da redigere preferibilmente secondo le seguenti indicazioni: in formato A4, su fogli numerati progressivamente, preferibilmente in carattere Arial corpo 11, interlinea singola.

La Commissione giudicatrice valuterà esclusivamente i contenuti presenti nelle **prime 16 facciate della relazione**, escludendo dal conteggio:

- copertina e indice;
- curricula del personale;
- allegati tecnici quali planimetrie, schede operative, schede software, screenshot di sistemi gestionali, estratti di regolamenti.

L'eventuale superamento del limite indicato non comporta l'esclusione dell'offerta, ma la non valutazione delle parti eccedenti.

Con riferimento alle certificazioni: da dimostrare mediante presentazione di copia dei certificati.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica presuppongono l'applicazione degli standard minimi previsti dal Capitolato Speciale e devono essere sviluppati quali personalizzazioni e/o miglioramenti del servizio. L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

Nello specifico:

- a) l'offerta tecnica non può prevedere varianti delle caratteristiche del servizio posto a base di gara ma esclusivamente miglioramenti, integrazioni migliorative o ampliamenti in funzione degli elementi di valutazione, considerando che le previsioni del Capitolato Speciale posto a base di gara sono le condizioni minime indispensabili;
- b) non sono ammesse offerte tecniche in contrasto con le condizioni degli elementi ritenuti inderogabili in precedenza precisati, che esprimono o rappresentano, soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca, anche qualora la scelta tra le diverse soluzioni sia lasciata alla Stazione Appaltante;
- c) non sono ammesse offerte tecniche che prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- d) non sono ammesse offerte tecniche che sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- e) non deve risultare, a pena di esclusione, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l'offerta economica;
- f) l'offerta tecnica non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante; pertanto, sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- g) l'offerta tecnica non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- h) la mancata presentazione dell'offerta tecnica costituisce causa di esclusione.

Il verificarsi di una delle condizioni sopra descritte comporta la non ammissibilità dell'Offerta Tecnica e l'esclusione del relativo offerente.

Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Si fa presente che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche non supportate da specifica documentazione comprovante la sussistenza di segreti tecnici e commerciali.

Come da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, il diniego di accesso all'offerta non può essere genericamente riferito al know how aziendale (*ex multis* Tar Campania, Salerno, Sez. I, 31/05/2023, n. 1294; Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 28/03/2024, n. 2078; Cons. Stato, Sez. V, 15 ottobre 2024, n. 8257; Tar Veneto, Sez. I, 05/11/2024, n. 2605; – «È agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l'operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o nella peculiarità dell'offerta» [...] «Non è sufficiente, ai fini della limitazione del diritto di accesso di una concorrente in una gara pubblica agli atti ed ai documenti tecnici della controinteressata aggiudicataria, l'affermazione che questi ultimi attengono, genericamente, al proprio know how, bensì è necessario che sussista una informazione precisamente individuata, che sia suscettibile di sfruttamento economico (in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all'operatore nel mercato di riferimento) e presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva (non conoscenza o facile accessibilità da parte di altri operatori del settore) e soggettiva (protezione mediante misure organizzative o tecnologiche, o accordi contrattuali). In difetto di tali comprovabili caratteri di segretezza oggettiva, nel bilanciamento dei contrapposti interessi sottesi all'accesso agli atti, la trasparenza assoluta delle gare pubbliche è principio prevalente rispetto al know how dei singoli concorrenti».

Pertanto, in mancanza dell'indicazione dettagliata e puntuale delle parti dei documenti relativi all'offerta di cui si ritiene vada oscurato il contenuto, nonché di adeguata documentazione comprovante l'effettiva sussistenza di segreti tecnici e commerciali così come individuati dall'art. 98 del Codice della proprietà industriale, l'accesso si intende autorizzato, senza alcuna ulteriore interlocuzione.

Non sono ammesse secretazioni dell'intera (o pressoché intera) offerta. Pertanto, in tal caso, la dichiarazione di segretezza sarà considerata come non fornita e la Stazione Appaltante potrà procedere, in sede di adempimento delle disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Codice, alla totale ostensione della documentazione.

L'operatore economico che ritiene di dover tutelare il contenuto della propria offerta inserisce la dichiarazione di sussistenza dei segreti tecnici e commerciali (utilizzando il modello allegato

alla documentazione di gara “Dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali”) e l'eventuale documentazione probatoria sulla sussistenza degli stessi nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità.

L'offerta economica sarà calcolata extra Piattaforma dalla Commissione Giudicatrice con l'applicazione delle formule riportate nel presente disciplinare.

Ai fini della graduatoria verrà preso in considerazione il solo l'All.to B “Modello di Offerta Economica”, che dovrà essere caricato in Piattaforma firmato secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, e nel quale devono essere indicati i seguenti elementi:

- a) in relazione alle basi di gara di cui ai servizi nn. 1 – 2, indicati nelle tabelle A e B, dell'art. 3, del presente Disciplinare di gara, l'indicazione di un unico ribasso percentuale offerto sul compenso premiale posto a base di gara, pari al 25%, valido indistintamente per entrambe

le seguenti tipologie di attività, da applicarsi sulle somme effettivamente riscosse dall'Ente a qualunque titolo:

- agli accertamenti IMU relativi alle aree edificabili e agli immobili connessi;
- alle attività di segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.

Si precisa che il concorrente dovrà indicare un solo valore percentuale di ribasso, applicabile automaticamente a entrambe le voci sopra elencate, senza possibilità di offrire ribassi differenziati per singola tipologia di attività, al netto di Iva, nonché dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) la stima dei costi della manodopera;

In ragione della natura intellettuale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, non sussiste l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale. L'operatore economico dovrà comunque indicarli per finalità di verifica di congruità e trasparenza.

- d) tutte le restanti voci di costo richieste nell'All.to B “*Modello di Offerta Economica*”

Elementi non soggetti a ribasso

Non sono soggetti a ribasso:

- i compensi fissi relativi alle attività tecnico-estimative (perizie di stima);
- i compensi per il supporto tecnico-gestionale e strumenti informativi (piattaforma informatica integrata di supporto);
- il compenso orario opzionale per il supporto operativo all'Ufficio Tributi;
- gli eventuali corrispettivi di start-up previsti.

Tali importi sono determinati dalla Stazione Appaltante e restano invariati per tutta la durata del contratto.

Ammissibilità dell'offerta

Sono inammissibili le offerte economiche che:

- comportino un aumento del compenso premiale posto a base di gara;
- non indichino il ribasso percentuale;
- non riportino i costi della manodopera o della sicurezza aziendale.

Costi della manodopera e Costi della sicurezza aziendale

In ragione della natura intellettuale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023, non sussiste l'obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale. L'operatore economico dovrà comunque indicarli per finalità di verifica di congruità e trasparenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce nella busta economica la dichiarazione di equivalenza delle tutele (utilizzando il modello allegato alla documentazione di gara “*Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL*”) e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera *D* vengono indicati i “*Punteggi discrezionali*”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera *T* vengono indicati i “*Punteggi tabellari*”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX			SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Organizzazione generale del servizio - Si descriva la struttura organizzativa dell'operatore economico, le esperienze pregresse maturate in servizi analoghi di supporto agli Uffici Tributi degli Enti locali, nonché la composizione della squadra di lavoro adibita allo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento, con particolare riferimento alle attività di supporto ufficio tributi in presenza presso gli enti	13		1.1	Presentazione della società, esperienze pregresse in servizi di supporto agli Uffici Tributi, accertamenti IMU e attività connesse alla fiscalità locale	8		
				1.2	Formazione, qualificazione ed esperienza del personale dedicato al servizio, anche con riferimento all'attività di sportello, back office tributario e supporto operativo in presenza	5		
2	Gestione e integrazione delle banche dati – Gestione e integrazione delle banche dati – Descrizione delle modalità di acquisizione, integrazione, aggiornamento e bonifica delle banche dati catastali, urbanistiche, edilizie e tributarie, nonché degli strumenti software e delle procedure utilizzate per l'incrocio e l'elaborazione delle informazioni	8		2.1	Modalità di acquisizione, integrazione e bonifica delle banche dati catastali, urbanistiche ed edilizie e procedure di incrocio delle banche dati disponibili	4		
				2.2	Strumenti software utilizzati e procedure di backup	4		
3	Accertamenti IMU su aree edificabili e immobili connessi - Descrizione delle modalità operative per lo svolgimento delle attività di verifica, istruttoria e accertamento IMU	16		3.1	Metodologia di individuazione delle posizioni accertabili, analisi delle banche dati comunali e catastali, verifica delle dichiarazioni e delle situazioni imponenti	8		

	relative alle aree edificabili e agli immobili connessi, compresa l'attività di analisi delle banche dati, incrocio delle informazioni disponibili e predisposizione degli atti			3.2	Modalità di predisposizione degli avvisi di accertamento, gestione dell'istruttoria, supporto al contraddittorio con il contribuente e assistenza all'Ente nelle fasi successive all'emissione degli atti	8		
4	Perizia di stima delle aree edificabili, redazione e aggiornamento del supporto tecnico-gestionale (piattaforma informatica integrata di supporto) - Descrizione del modello di perizia proposto, dei criteri estimativi utilizzati e delle modalità di redazione, aggiornamento e gestione del supporto tecnico-gestionale finalizzato all'individuazione del valore della singola area edificabile.	15		4.1	Qualità, completezza e coerenza della metodologia estimativa proposta per la determinazione del valore delle aree edificabili, anche con riferimento alla destinazione urbanistica, agli indici edificatori, alla localizzazione, ai vincoli e agli elementi incidenti sul valore	7		
				4.2	Funzionalità del supporto tecnico-gestionale proposto (piattaforma informatica integrata di supporto) aggiornamento periodico dei valori, integrazione con dati urbanistici, catastali e territoriali, modalità di consultazione, esportazione dati e stampa	8		
5	Segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate - L'operatore economico dovrà descrivere le modalità operative proposte per l'attività di supporto all'Ente nella predisposizione e trasmissione delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento all'individuazione delle posizioni rilevanti, all'istruttoria e alla documentazione di supporto.	10		5.1	Metodologia di individuazione delle fattispecie rilevanti, analisi delle banche dati disponibili, raccolta degli elementi istruttori e predisposizione della documentazione necessaria alla segnalazione	5		
				5.2	Modalità di supporto all'Ente nella gestione dell'iter, nella predisposizione delle segnalazioni e nell'eventuale attività di monitoraggio successiva	5		

6	Supporto al contenzioso tributario e servizio di supporto all'Ufficio Tributi - Descrizione delle modalità organizzative e operative di supporto all'Ente nelle fasi di contenzioso tributario, nonché delle modalità di coordinamento, assistenza e presidio operativo a favore dell'Ufficio Tributi	8	6.1	Modalità di supporto all'Ente nelle fasi di contenzioso tributario (primo e secondo grado), coordinamento con il legale incaricato e predisposizione della documentazione tecnica e istruttoria	4		
			6.2	Organizzazione del personale dedicato al servizio, modalità di presenza presso l'Ente, procedura di gestione del servizio, pianificazione delle attività, flussi operativi, gestione delle richieste dell'Ufficio	4		
7	Strumenti organizzativi e certificazioni aziendali - Valutazione del possesso di strumenti organizzativi e certificazioni aziendali idonei a garantire affidabilità, qualità organizzativa, tracciabilità dei processi e adeguatezza gestionale dell'operatore economico	10	7.1	Possesso di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 – se presente punti 3			3
			7.2	Possesso della certificazione ISO 9001 – se presente punti 4			4
			7.3	Possesso della certificazione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 – se presente punti 3			3
Totale		80					

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari ad almeno 35 su 80 del progetto tecnico organizzativo per la gestione del servizio.

Tale soglia ha l'obiettivo di garantire che vengano selezionate offerte tecniche in grado di assicurare l'adeguata organizzazione e qualità del servizio, in coerenza con la complessità funzionale dell'appalto e con quanto previsto nel capitolato tecnico.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” delle suddette tabelle, la Commissione Giudicatrice assegnerà i punteggi facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, allo sviluppo degli standard richiesti nel Capitolato Speciale, all'innovatività del progetto. Qualora la Commissione non dovesse ritrovare all'interno del Progetto la descrizione richiesta per il singolo paragrafo, la valutazione per il paragrafo inesistente sarà pari a “Non valutabile” a cui verrà attribuito un punteggio uguale a zero (0). La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al punteggio massimo a disposizione per il sub-criterio. I coefficienti variabili da 0 a 1 da attribuire all'offerta in relazione a ciascun sub-criterio esaminato sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, utilizzando la seguente scala di valutazione.

Giudizio di merito	Coefficiente corrispondente
eccellente	Da 0,96 a 1,00
ottimo	Da 0,90 a 0,95
buono	Da 0,80 a 0,89
discreto	Da 0,70 a 0,79
sufficiente	Da 0,60 a 0,69
minimo	Da 0,50 a 0,59
insufficiente	Da 0,40 a 0,49
non valutabile	Da 0,00 a 0,39

1. **Eccellente** – analisi completa ed esaustiva, con eccellente grado di disquisizione tecnico – amministrativa – normativa e semantica sia rispetto a quanto indicato sul bando, sul disciplinare, sul capitolato e allegati a ottimo grado di dettaglio, sia generale che puntuale, con eccellente contestualizzazione, nella chiarezza d'esposizione di quanto il concorrente propone ed espone;
2. **Ottimo** – analisi con alto grado di analisi tecnico- amministrativa – normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul bando, sul disciplinare, sul capitolato e allegati con ottimo dettaglio sia generale che puntuale con alta contestualizzazione, con minore chiarezza e precisione nell'esposizione di quanto proposto.
3. **Buono** - offerta con buon grado di analisi tecnico- amministrativa – normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul bando, sul disciplinare, sul capitolato e allegati con buon dettaglio di analisi degli elementi e con buona contestualizzazione, chiarezza e precisione di quanto proposto.
4. **Discreto** – analisi con discreto grado di analisi tecnico- amministrativa – normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul bando, sul disciplinare, sul capitolato e allegati con discreto dettaglio di analisi contestualizzazione, chiarezza e precisione di quanto proposto.
5. **Sufficiente** - offerta con sufficiente grado di analisi tecnico- amministrativa – normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul bando, sul disciplinare, sul capitolato e allegati con sufficiente dettaglio di analisi degli elementi e con sufficiente contestualizzazione, chiarezza e precisione di quanto proposto.
6. **Minimo**: offerta con un minimo grado di analisi tecnico- amministrativa – normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul bando, sul disciplinare, sul capitolato e allegati con sufficiente dettaglio di analisi degli elementi e con sufficiente contestualizzazione, chiarezza e precisione di quanto proposto;
7. **Insufficiente** - offerta con insufficiente grado di analisi tecnico- amministrativa – normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul bando, sul disciplinare, sul capitolato e allegati senza dettaglio di analisi degli elementi e senza o con pochissima contestualizzazione, chiarezza e precisione di quanto proposto.
8. **Non valutabile** - offerta con un grado gravemente insufficiente di analisi tecnico- amministrativa – normativa e semantica rispetto a quanto previsto sul bando, sul disciplinare, sul capitolato e allegati senza dettaglio di analisi degli elementi e senza o con pochissima contestualizzazione, chiarezza e precisione di quanto proposto; l'elaborato risulta non valutabile.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” delle suddette tabelle, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula non lineare:

$$PE_i = PE_{max} * (R_i/R_{max})^{\alpha}$$

dove:

PE_{max} = Punteggio massimo attribuibile (20)

PE_i = Punteggio economico attribuito al concorrente analizzato

R_i = Valore offerto dal concorrente analizzato

R_{max} = Valore dell'offerta più conveniente

α = coefficiente > 0

$\alpha = 0,1$

Tutti gli importi indicati nell'offerta economica devono essere espressi obbligatoriamente in cifre ed eventualmente, a scelta dell'operatore, anche in lettere.

In caso di discordanza tra le due indicazioni, farà fede l'importo espresso in cifre, salvo errore materiale manifesto rilevabile d'ufficio.

Qualora l'importo in cifre risulti mancante o illeggibile, l'offerta sarà considerata nulla limitatamente alla voce interessata, fatti salvi gli interventi di soccorso istruttorio nei limiti di legge.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati nella sezione amministrazione trasparente della CUC.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP del Comune si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo in data 29/10/2026 alle ore 11:00, presso la sede della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 24 ore prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Si fa presente che la partecipazione alle sedute potrà avvenire esclusivamente in presenza, presso gli uffici della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, che si avvale del seggio di gara della CUC, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) ammettere o escludere dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La Commissione Giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento che si avvale della CUC, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La CUC comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e comunica le risultanze al RUP del Comune.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP del Comune Committente ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica, così come previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice anche i costi della manodopera e gli oneri aziendali necessari ad adempiere alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza.

Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta del primo graduato, si terrà conto dei seguenti elementi specifici:

- economia del processo di erogazione dei servizi prestati,

- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi,
- costo del personale e conformità con il CCNL aggiornato applicabile all'appalto,
- altri elementi utili a giustificare l'offerta presentata che l'operatore voglia esplicitare, il tutto nell'ambito delle specificità dell'affidamento e come previsto dal presente Disciplinare di gara.

Nel caso in cui il primo migliore offerente abbia dichiarato di voler applicare un diverso CCNL rispetto a quello indicato dalla Stazione Unica Appaltante, il RUP del Comune Committente procede ai sensi dell'art. 11 commi 4 e 5 del Codice alla verifica dell'equivalenza delle tutele normative ed economiche del differente contratto collettivo.

Pertanto, il RUP del Comune Committente procede con la formale richiesta di una dichiarazione contenente anche gli elementi economici per accertare che l'operatore economico garantisca le stesse tutele normative ed economiche del CCNL di riferimento.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP del Comune Committente richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP del Comune Committente, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP del Comune Committente esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Acquisito il parere del RUP del Comune, si procede nei seguenti modi.

Nel caso in cui:

- il RUP del Comune attesti la congruità dell'offerta, il Seggio di gara e la Commissione procedono a proporre l'aggiudicazione e avviare le verifiche sul possesso dei requisiti;
- RUP del Comune ritenga non congrua l'offerta, il Seggio di gara e la Commissione confermano l'esclusione dell'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulti, nel complesso, inaffidabile all'esito della relativa istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la CUC, sentito il RUP del Comune, può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP del Comune procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'allegato I.01, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È facoltà del Comune procedere in via d'urgenza alla consegna del servizio, dopo l'aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del D.Lgs 36/2023.

L'impegno di spesa relativo all'aggiudicazione viene successivamente assunto dal RUP del Comune. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare

la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto d'appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta mediante la modalità di cui all'art. 18, comma 1, del Codice, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto d'appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai

principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento del Comune e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*” del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune al seguente link:

<https://www.comune.trescore-balneario.bg.it/>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Si invita, pertanto, ad attendere l'esito della presente procedura nonché l'adempimento delle predette disposizioni normative a cura della CUC, prima di formulare eventuale motivata richiesta di accesso agli atti.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari), comunicati alla Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.

Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento 679/2016/UE è prevista la nomina del Responsabile esterno del trattamento dei dati.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la comunità Montana dei Laghi Bergamaschi. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE alla documentazione di gara e reperibile presso gli uffici della Comunità Montana.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	partita IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo DPO
LTA s.r.l.	14243311009	Via della Conciliazione n. 10	00193	ROMA	Ghirardini Daniela

Lovere, 24/09/2026

La Responsabile dell'area Tecnica
Agricoltura e Gestione del Territorio
(arch. Claudia Cominetti)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

Responsabile del procedimento di gara: arch. Paolo Giavarini